

Oggetto: procedura di selezione per mediatori civili e commerciali ex D.Lgs. n. 28/2010;
chiarimenti in merito alla possibilità di partecipare alla selezione da parte dei magistrati onorari.

Viste le richieste di chiarimenti pervenute a questo Organismo, sulla possibilità di partecipare alla selezione da parte degli Avvocati che ricoprono il ruolo di Giudice Onorario, e in particolare se tale possibilità sia preclusa o meno agli Avvocati applicati come GOT presso altri Uffici giudiziari diversi da quelli di Torino;

questo Organismo ritiene opportuno fornire i seguenti **chiarimenti**.

- Il bando pubblicato il 01.09.2022 non contempla, tra le cause di esclusione dalla selezione, l'essere attualmente Giudice onorario presso gli Uffici Giudiziari di Torino o di altri circondari. Tuttavia, l'art. 3, comma 6 del Regolamento dell'Organismo prevede espressamente che i magistrati onorari – senza distinzione tra Uffici giudiziari, dunque di ogni Ufficio giudiziario – non possano assumere l'incarico di mediatore durante il loro mandato.
- Poiché ai sensi dell'art. 3 del bando il superamento della selezione con esito positivo non comporta l'automatico inserimento nell'elenco mediatori dell'Organismo, ma costituisce soltanto titolo per richiedere di esservi iscritti, il candidato che ricopra il ruolo di Giudice onorario al momento della partecipazione alla selezione, in caso di esito positivo, prima di presentare la domanda di iscrizione a questo Organismo dovrà operare una scelta, al fine di non incorrere nell'incompatibilità di cui all'art. 3, comma 6 del Regolamento.

Torino, 21.09.2022.

Il Consiglio Direttivo
dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino